



COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(I . C . I .)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 18.01.1999

e

*Modificato con deliberazioni
di Consiglio Comunale*

n. 2 del 04.01.2000,

n. 8 del 31.01.2001,

n. 38 del 31.05.2001,

n. 29 del 27.03.2003,

n. 4 del 16.02.2004,

n. 18 del 02.03.2005 e

n. 6 del 20.03.2007

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel Comune di Sona, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446¹ e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30.12.1992 n. 504² e successive modifiche ed integrazioni nonché altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3

Definizione degli immobili oggetto di imposta

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di rilascio del certificato di abitabilità/agibilità ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del presente regolamento, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di contitolarità la qualifica di imprenditore principale, così come definita dall'art.9, comma 1, del presente provvedimento, deve essere posseduta da almeno il 50% dei contitolari. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
 - c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile³. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.

¹ **D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446** - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali - pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O..

² **D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504** - Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

³ Approvato con **Regio Decreto 16.03.1942, n.262** (G.U. 4.4.1942, n.72 Ed.Str.)

Art. 4

Disposizioni particolari per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore descritto nel successivo art.7, c. 5.
2. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.59, comma 1°, lettera g), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, provvede a determinare periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.
3. I valori stabiliti come indicato al comma precedente costituiscono la soglia al di sotto della quale il contribuente è accertabile. Il contribuente soggetto ad accertamento è pertanto colui che ha dichiarato un valore inferiore a quello stabilito dal Comune o addirittura ha omesso la

-
- ⁴ **D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131** - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro - pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 30 aprile 1986, n. 99 (Art.52 = *Rettifica del valore degli immobili e delle aziende*.)
- ⁵ **D.L. 11 luglio 1992, n. 333** - Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica - pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 1992, n. 162 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359 (Gazz. Uff. 13 agosto 1992, n. 190).
- ⁶ **L. 8 agosto 1992, n. 359** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica - pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 1992, S.G n. 190.
- ⁷ **D.M. 19 aprile 1994, n. 701** - Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari - pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 1994, n. 300.
- ⁸ **L. 5 agosto 1978, n. 457** - Norme per l'edilizia residenziale - pubblicata nella Gazz. Uff. 19 agosto 1978, n. 231.
- ⁹ **L. 1 giugno 1939, n. 1089** - Tutela delle cose d'interesse artistico e storico - pubblicata nella Gazz. Uff. 8 agosto 1939, n.184.
- ¹⁰ **L. 23 dicembre 1978, n. 833** - Istituzione del servizio sanitario nazionale - pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.
- ¹¹ **D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601** - Disciplina delle agevolazioni tributarie - pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.
- ¹² **L. 27 maggio 1929, n. 810** - Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma tra la S. Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929 - pubblicata nel supplemento alla Gazz. Uff. 5 giugno 1929, n. 130.
- ¹³ **L. 5 febbraio 1992, n. 104** - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate - pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- ¹⁴ **L. 27 dicembre 1977, n. 984** - Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani - pubblicata nella Gazz. Uff. 9 gennaio 1978, n. 8.
- ¹⁵ **D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917** - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi - pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
- ¹⁶ **L. 20 maggio 1985, n. 222** - Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi - pubblicata nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 3 giugno 1985, n. 129.
- ¹⁷ **D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445** "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". - Pubblicato nella Gazz.Uff. 20 febbraio 2001, n.42, S.O..
- ¹⁸ **L. 9 gennaio 1963, n. 9** - Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri - pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1963, n. 28.
- ¹⁹ **D.L. 4 luglio 2006, n.223** "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale". - pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n.153.
- ²⁰ **L. 4 agosto 2006, n.248** "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale". - Pubblicata nella Gazz.Uff. 11 agosto 2006, n.186, S.O..
- ²¹ **D.Lgs 18.12.1997, n.463** "Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della L. 23 dicembre 1996, n. 662" - Pubblicato nella Gazz.Uff. 3 gennaio 1998, n.2, S.O..
- ²² **D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472** "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O..
- ²³ **D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218** - Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale - p(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 luglio 1997, n. 165.
- ²⁴ **D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43** - Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657 - pubblicato nella Gazz. Uff. 29 febbraio 1988, n. 49, S.O. - come sostituito dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337".
- ²⁵ **D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471** "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n.662" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O..
- ²⁶ **D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473** "Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n.662" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.
- ²⁷ **D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546** - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - pubblicato nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.
- ²⁸ **L. 27 luglio 2000, n. 212** - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2000, n. 177.

dichiarazione per l'area fabbricabile.

4. Individuato il contribuente soggetto ad accertamento il Comune individuerà la base imponibile dell'area fabbricabile ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92; il valore accertato potrebbe essere quindi anche superiore al valore stabilito ai sensi del comma 1.
5. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore al valore stabilito dal Comune ai sensi dell'art.59, comma 1°, lettera g), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza dell'imposta versata a tale titolo.
6. I valori stabiliti ai sensi dell'art.59, comma 1°, lettera g), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, calcolando l'eventuale rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT, hanno effetto fino a che non si provveda ad una loro revisione con successivo atto, nei tempi e nei modi previsti per l'esercizio dell'attività regolamentare.

Art. 5

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 7, comma 3 del presente regolamento, il locatario assume la qualità di oggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.
5. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Art.6

Soggetto attivo

1. L'imposta è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 2 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 5 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 7

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131⁴.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti

da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n.333⁵, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n.359⁶, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n.701⁷, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel comma 1 dell'articolo 11 del presente regolamento; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
6. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n.457⁸, sino alla data di ultimazione dei lavori ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
8. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane dei fabbricati sono rivalutate del 5 per cento.
9. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.
10. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n.1089 del 1939⁹ la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della suindicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

Art. 8

Disciplina delle pertinenze

1. Alle pertinenze dell'abitazione principale viene applicata la stessa aliquota stabilita per l'abitazione principale.
2. Si considerano pertinenze dell'abitazione principale i box o posti auto, cantine ... di cui alle categorie catastali C6, C2 o C7 distintamente iscritte o iscrivibili in catasto.
3. La condizione di pertinenza ai fini I.C.I. opera ai sensi dell'art. 817 c.c. ossia nel caso in cui il fabbricato sia destinato in modo durevole a servizio dell'abitazione principale .
4. Qualora la detrazione stabilita per l'abitazione principale non trovi totale capienza nell'imposta

dovuta per l'abitazione principale, tale ammontare deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 9

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Il Consiglio Comunale delibera le aliquote I.C.I. entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.
4. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune per quelle locatè con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
5. Ai fini della applicazione dell'aliquota ridotta di cui al comma 4), possono essere considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatè.
6. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".

Art. 10

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art.4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome i cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833¹⁰, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601¹¹, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810¹²;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104¹³, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984¹⁴;
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917¹⁵, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222¹⁶.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 11

Riduzione e detrazioni dell'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che presenta o allega alla dichiarazione di cui all'art. 15 comma 5 idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445¹⁷ rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'articolo 15 del presente regolamento.
3. L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella nella quale il soggetto passivo stabilisce la sua residenza anagrafica. Sono parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, come definite dall'art. 817 del Codice Civile.
5. L'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di €103,29=, di cui al comma 4 del presente articolo, può essere elevato, fino a €258,23=, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
7. La detrazione per l'abitazione principale può essere stabilita in misura superiore a euro 258,23 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a

disposizione del contribuente.

8. Le botteghe storiche, riconosciute ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per la programmazione comunale per le medie strutture di vendita, approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 16/03/2006, pagheranno l'I.C.I. con un'aliquota ridotta stabilita ai sensi dell'art.9.

Art. 12

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta

1. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta godono della stessa aliquota stabilita per l'abitazione principale. A tali fabbricati non è applicabile la detrazione stabilita per l'abitazione principale. Condizione necessaria è che il parente in linea retta che ha in uso gratuito il fabbricato risulti residente nello stesso e che non sia stato stipulato con il contribuente alcun contratto di locazione che preveda un canone di affitto.
2. L'agevolazione stabilita per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta è applicabile anche alle pertinenza dell'abitazione stessa.
3. Al fine di godere della agevolazione trattata nel presente articolo è fatto obbligo al contribuente di presentare una apposita dichiarazione su modello predisposto dal Comune. Tale dichiarazione deve essere presentata entro l'anno solare in cui il contribuente intende avvalersi della agevolazione e non ha carattere retroattivo; per gli anni successivi il contribuente non è tenuto a presentare alcun documento intendendosi tale dichiarazione periodica. Nel caso in cui si verificano variazioni in merito alla dichiarazione a suo tempo presentata, il contribuente è tenuto a comunicare la variazione entro l'anno in cui essa si verifica.
4. L'agevolazione concessa alle abitazioni in uso gratuito a parenti in linea retta decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al verificarsi della concessione in uso gratuito e fino al 31 dicembre dell'anno in cui cessa tale condizione.

Art. 13

Abitazioni non locate

1. Il Comune può deliberare un'aliquota differenziata per le unità immobiliari di abitazioni non locate.
Per abitazioni non locate si intendono gli immobili per i quali sussistono congiuntamente le seguenti tre condizioni:
 - l'immobile deve essere classificato o classificabile al Catasto Fabbricati con categorie catastali da A/1 a A/8;
 - l'immobile deve essere non locato ossia non deve essere oggetto di un contratto di locazione registrato;
 - l'immobile deve essere tenuto a disposizione ossia non deve essere occupato da alcuna persona a qualsiasi titolo.
2. Qualora una abitazione non locata venga a perdere anche una sola delle tre condizioni di cui al comma 1. dovrà essere considerata, ai fini del calcolo dell'imposta, a seconda dei casi, in una delle altre fattispecie impositive (abitazione principale, abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o semplicemente altro fabbricato).
Viceversa, un immobile che acquisisca le condizioni di cui al comma 1. dovrà essere considerato abitazione non locata e per tale fabbricato andrà applicata l'aliquota differenziata eventualmente stabilita dal Comune.
3. L'imposta per le abitazioni non locate si calcola proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si protraggono le condizioni di cui al comma 1; a tal fine si computa per intero il mese nel quale dette condizioni si sono verificate per almeno quindici giorni.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare entro i termini per la presentazione della dichiarazione annuale, tramite apposito modulo predisposto dal Comune, la variazione dello stato del fabbricato (da abitazione non locata ad altra fattispecie impositiva e viceversa).

Art. 14

Terreni condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €25.822,84 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti €25.822,84 e fino a €61.974,83;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente €61.974,83 e fino a €103.291,38;
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente €103.291,38 e fino a €129.114,22.
2. Gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento.
3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9¹⁸ e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 15

Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; la seconda, dal primo al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari, dandone comunicazione per iscritto al Servizio Tributi.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente art. può essere corrisposta:
 - a) mediante versamento su apposito conto corrente postale I.C.I. intestato alla Tesoreria Comunale, presso tutti gli uffici di Poste Italiane Spa o presso gli sportelli degli Istituti bancari convenzionati con il Comune ;
 - b) mediante versamento sul conto corrente bancario della tesoreria comunale, su apposita autorizzazione concessa dal Servizio Tributi.
 - c) mediante versamento con le modalità indicate dall'art. 37 comma 55 del D.L. n. 223¹⁹ del 4 luglio 2006, convertito in legge 04.08.2006, n.248²⁰.Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo totale annuo risulti inferiore o uguale

a €5,00=.

5. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento e di tutti in quei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463²¹, concernente la disciplina del modello unico informatico.
La dichiarazione deve essere compilata su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione, anche per via telematica, dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
6. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art.16

Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472²², e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218²³.
4. È stabilito in €12,00= il limite, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, al di sotto del quale non si procede ad emettere avvisi di accertamento o altri atti impositivi I.C.I..

Art.17

Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art.18

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 15 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43²⁴, e successive modificazioni o mediante altri strumenti previsti dalla legge per la riscossione coattiva dei tributi comunali.

Art.19

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque per un periodo non eccedente cinque anni, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di cinque anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
3. Le somme riconosciute dovute a titolo di rimborso I.C.I. possono essere compensate, su apposita richiesta del contribuente, con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
4. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo annuo da rimborsare, comprensivo di imposta ed interessi, risulta inferiore a €12,00=.

Art.20

Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni amministrative si applicheranno secondo i principi:
 - dei Decreti Legislativi 471²⁵, 472 e 473²⁶ del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - del "*Regolamento delle Entrate Comunali*";
 - dei "*Criteri Generali per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie*", approvati dal Consiglio Comunale;
 - del "*Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali*".
2. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dell'Imposta Comunale sugli Immobili saranno dovuti nelle misure previste dal Regolamento delle Entrate Comunali.

4. In caso di tardivo versamento il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, con il quale la sanzione è ridotta al 3,75% se il ritardo non è superiore a trenta giorni ed al 6% successivamente fino al compimento dell'anno, oltre agli interessi così come definiti nell'articolo 15 del regolamento comunale delle entrate.

Art.21

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546²⁷ e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.22

Compenso incentivante al personale addetto

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. p) del D.Lgs. 446/97 e dell'art. 15 lett. k) del CCNL 1/4/99, per incentivare l'attività di controllo, una percentuale non superiore al 5% delle somme regolarmente riscosse in ogni anno a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento I.C.I. e altri atti impositivi, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'ente che ha partecipato a tale attività e da destinare in parte ad investimenti di informatizzazione dell'ufficio tributi.
2. La Giunta è competente alla concreta determinazione, su proposta del Funzionario Responsabile I.C.I., della percentuale da applicarsi, tenuto conto dell'entità delle somme effettivamente riscosse e non contestate ai sensi del comma precedente, nel limite percentuale massimo dal medesimo stabilito, nonché alla ripartizione della somma così calcolata tra il personale del servizio tributi ed il finanziamento di spese per l'informatizzazione dell'ufficio nel suo complesso.

Art.23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, nella sua stesura definitiva, entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dall'1.1.2007.

NOTE AGGIUNTIVE
RELATIVE ALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

1. Tutti gli articoli del presente Regolamento devono rispettare quanto disposto dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212²⁸.

2. Si riportano di seguito gli articoli n. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 della citata legge:

3. Efficacia temporale delle norme tributarie.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

5. Informazione del contribuente.

1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

6. Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello

richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

7. Chiarezza e motivazione degli atti.

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

8. Tutela dell'integrità patrimoniale.

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.

8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.

10. Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

11. Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle

disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

12. Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.